

Atti parlamentari

Assemblea regionale siciliana

XV Legislatura

Documenti: disegni di legge e relazioni
Anno 2009

1^ commissione legislativa

Disegni di legge
(nr. 387-27-180-277-393)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE UNIFICATO

Norme in materia di polizia locale

---O---

COMITATO RISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE

PROPOSTE E SUGGERIMENTI

Norme in materia di polizia locale

---O---

Titolo I
Compiti e funzioni della Regione

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. La presente legge, che modifica ed integra la legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione detta nuove disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità, per lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa comunale, denominata polizia municipale, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate con il termine di polizia locale, mediante una gestione coordinata ed omogenea nell'intero territorio della Regione.

2. E' istituita nella Regione la polizia locale regionale con le articolazioni e le funzioni meglio individuate nei successivi articoli.

3. La Regione esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio omogeneo delle politiche comunali e provinciali con quelle regionali inerenti le attività di polizia locale.

4. Il concorso della Regione nello sviluppo di un'ordinata e civile convivenza é attuato oltre che mediante interventi nei settori della polizia locale

Titolo I
Compiti e funzioni della Regione

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. La presente legge, che modifica ed integra la legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione detta nuove disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità, per lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale e , più in generale, quelle di polizia locale svolte rispettivamente dai corpi e servizi dipendenti dai comuni, dalle province, mediante una gestione coordinata ed omogenea nell'intero territorio della Regione.

2. E' istituita nella Regione la polizia locale regionale con le articolazioni e le funzioni meglio individuate nei successivi articoli.

3. La Regione esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio omogeneo delle politiche comunali e provinciali con quelle regionali inerenti le attività di polizia locale.

4. Il concorso della Regione nello sviluppo di un'ordinata e civile convivenza é attuato oltre che mediante interventi nei settori della polizia locale

anche attraverso iniziative relative all'educazione alla legalità e alla riqualificazione urbana.

5. La qualifica di polizia locale ha valenza su tutto il territorio della Regione.

6. Gli operatori di polizia locale mantengono nel territorio della Regione, compiti e qualifiche giuridico-funzionali già riconosciute dall'ente locale di appartenenza.

Art. 2.

Compiti e funzioni della Regione

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto delle competenze statali in materia di sicurezza e di ordine pubblico:

a) collabora con i vari enti territoriali e statali, stipulando intese o accordi per assicurare, nella salvaguardia delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, di interventi diretti a migliorare le condizioni di sicurezza urbana nonché la tutela ambientale e la protezione civile;

b) promuove intese e accordi con lo Stato e con altri enti pubblici locali, per la collaborazione e cooperazione tra le forze di polizia nazionale e la polizia locale;

c) stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel

anche attraverso iniziative relative all'educazione alla legalità e alla riqualificazione urbana.

5. La qualifica di polizia locale ha valenza su tutto il territorio della Regione.

6. Gli operatori di polizia locale mantengono nel territorio della Regione, compiti e qualifiche funzionali connesse al proprio stato giuridico.

Art. 2.

Compiti e funzioni della Regione

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto delle competenze statali in materia di sicurezza e di ordine pubblico:

a) collabora con i vari enti territoriali e statali, stipulando intese o accordi per assicurare, nella salvaguardia delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, di interventi diretti a migliorare le condizioni di sicurezza urbana nonché la tutela ambientale e la protezione civile;

b) promuove intese e accordi con lo Stato e con altri enti pubblici locali, per la collaborazione e cooperazione tra le forze delle polizie statali e la polizia locale;

c) stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per

campo della sicurezza;

d) promuove la partecipazione di associazioni rappresentative di interessi collettivi ai fini dell'individuazione delle priorità nell'ambito oggettivo degli accordi, come strumento di concertazione per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. Nel rispetto dei suddetti limiti statali in materia di ordine pubblico e di sicurezza, la Regione **assume altresì le seguenti iniziative:**

a) fornire supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici, in materia di polizia locale;

b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e della prevenzione e repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;

c) promuovere la realizzazione di progetti di rilievo regionale diretti alla sicurezza urbana, alla ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata;

d) definire le caratteristiche delle uniformi, dei

realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;

d) promuove la partecipazione di associazioni rappresentative di interessi collettivi ai fini dell'individuazione delle priorità nell'ambito oggettivo degli accordi, come strumento di concertazione per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. Nel rispetto dei suddetti limiti statali in materia di ordine pubblico e di sicurezza, la Regione, **attraverso l'Ispettorato Regionale per la polizia locale,** assume altresì le seguenti iniziative:

a) fornire supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici, in materia di polizia locale;

b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e della prevenzione e repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;

c) **promuovere la realizzazione di progetti di rilievo regionale diretti alla sicurezza urbana, alla ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata;**

d) definire le caratteristiche delle uniformi, dei

mezzi e degli strumenti di dotazione dei corpi di polizia locale;

e) monitorare e raccogliere i dati inerenti le funzioni di polizia locale e assicurarne il coordinamento tra i corpi di polizia locale;

f) promuovere l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale su tutto il territorio regionale.

3. Le intese e gli accordi di cui ai commi precedenti, privilegiano:

a) la gestione integrata del territorio e degli interventi di emergenza nel settore della sicurezza;

b) la realizzazione di sistemi informativi integrati e di scambio delle informazioni;

c) l'interconnessione tra le strutture operative;

d) l'attività di formazione integrata rivolta agli addetti alle forze di polizia locale e agli operatori sociali, anche attraverso sistemi che presentano carattere di permanenza;

mezzi e degli strumenti di dotazione dei corpi di polizia locale;

e) monitorare e raccogliere i dati inerenti le funzioni di polizia locale e assicurarne il coordinamento tra i corpi di polizia locale;

f) promuovere l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale su tutto il territorio regionale.

g) provvede alla mobilità temporanea non superiore a giorni 30, di apposito personale di polizia locale per sopperire ad esigenze occasionali e/o eccezionali dei singoli Corpi o Servizi di P.L. .-

3. Le intese e gli accordi di cui ai commi precedenti, privilegiano:

a) la gestione integrata del territorio e degli interventi di emergenza nel settore della sicurezza;

b) la realizzazione di sistemi informativi integrati e di scambio delle informazioni;

c) l'interconnessione tra le strutture operative;

d) l'attività di formazione integrata rivolta agli addetti alle forze di polizia locale e agli operatori sociali, anche attraverso sistemi che presentano carattere di permanenza;

e) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di polizia locale e di sicurezza.

Titolo II
Compiti e funzioni degli enti locali

Art. 3.
Compiti e funzioni della provincia

1. La provincia regionale concorre al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'attività venatoria e, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alla tutela dell'ambiente e del territorio, mediante:

a) l'istituzione del corpo di polizia locale provinciale con apposito regolamento di cui all'articolo 5, uniformandosi ai principi della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, nonché alle disposizioni della presente legge;

b) la collaborazione del corpo di polizia di cui alla lettera a) nelle attività previste dagli accordi, intese e programmi indicati nell'articolo 2;

c) la promozione di progetti diretti alla tutela ambientale e territoriale.

e) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di polizia locale e di sicurezza.

Titolo II
Compiti e funzioni degli enti locali

Art. 3.
Compiti e funzioni della provincia

1. La provincia regionale svolge tutte le funzioni di polizia locale nelle materie di competenza e nelle materie ad essa delegate dalle leggi dello Stato o della Regione e concorre anche alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza.

2. Il corpo di polizia locale provinciale, collabora nelle attività previste dagli accordi, intese e programmi di cui all'articolo 2 e con la promozione di progetti diretti alla sicurezza extraurbana e del territorio provinciale.

3. Le province regionali, laddove non l'abbiano ancora provveduto, istituiscono il Corpo di polizia locale provinciale uniformandosi ai principi e alle disposizioni della presente legge, nonché alle disposizioni contenute nelle leggi statali che regolano la materia. Le province regionali che, in forza dell'articolo 12 della legge n. 65/86, all'entrata in vigore della presente legge hanno già istituito il corpo di polizia provinciale, provvederanno ad integrare la dotazione organica del corpo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed adeguano i loro regolamenti allo schema di regolamento organizzativo del corpo di polizia locale di cui al comma 5

Art. 4.
Compiti e funzioni del comune

1. Il comune **concorre**, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge attraverso:

a) **la collaborazione del corpo di polizia locale comunale alle attività previste dagli accordi, intese e programmi indicati nell'articolo 2;**

b) **la promozione di progetti diretti alla sicurezza**

entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

4. Sono fatti salvi, per gli appartenenti ai Corpi di polizia provinciale istituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, le posizioni lavorative occupate, le funzioni rivestite, le qualifiche e/o i gradi posseduti.

5. Al fine di dare attuazione al comma 1, le province regionali provvedono, nel rispetto dei parametri che saranno stabiliti con apposito decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della dotazione organica, riconvertendo i profili professionali esistenti in quelli corrispondenti alle nuove posizioni funzionali scaturenti dal regolamento organizzativo del Corpo di polizia locale provinciale. La riconversione deve essere compatibile con la permanenza del rapporto tra posto esistente in organico e posizione del personale che occupa lo stesso e non deve determinare variazioni quantitative o economiche rispetto alla situazione organica esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
Compiti e funzioni del comune

1. Il comune, mediante l'istituzione dei Corpi o servizi di polizia locale, **concorre**, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, attraverso:

a) **l'istituzione del corpo di polizia locale municipale, con apposito regolamento di cui all'articolo 5, uniformandosi ai principi della legge, quando il numero degli addetti sia costituito da almeno 7 unità,**

urbana;

c) l'assunzione del tema della sicurezza urbana come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;

d) la promozione di campagne informative, la riqualificazione urbana e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità organizzata e gli atti incivili.

Art. 5.

Regolamento comunale e provinciale

1. L'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

'Art. 9. - 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, un apposito regolamento, adottato rispettivamente dal comune o dalla provincia regionale, in relazione al corpo di polizia locale di propria pertinenza:

a) disciplina l'assetto organizzativo ed il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nel proprio territorio;

b) determina la dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico dei corpi di polizia locale, stabilendo i requisiti e le

b) l'istituzione del servizio di polizia locale municipale, con apposito regolamento di cui all'art. 5, uniformandosi ai principi della legge, quando il numero degli addetti sia costituito da meno di 7 unità.

Art. 5.

Regolamento comunale e provinciale

1. L'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

'Art. 9. - 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, un apposito regolamento, adottato rispettivamente dal comune o dalla provincia regionale, in relazione al corpo e/o servizio di polizia locale di propria pertinenza:

a) disciplina l'assetto organizzativo ed il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nel proprio territorio;

c) determina la dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, i requisiti, modalità di accesso e sistemi di selezione,

modalità di accesso sulla base dei criteri e sistemi di selezione fissati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali;

c) detta norme sulla gerarchia, la disciplina, gli obblighi e sul comportamento degli addetti alla polizia locale;

d) indica le modalità di svolgimento delle attività e dei compiti di servizio in idonee strutture edilizie adeguatamente predisposte secondo precisi standard organizzativi in relazione alle esigenze di sicurezza, di tutela della salute, di decoro ambientale e praticità di utilizzazione;

e) determina le forme e le modalità di decentramento del Corpo di polizia locale, stabilendo, eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di decentramento;

f) stabilisce l'obbligo dello svolgimento delle attività, di norma, in uniforme salvo eventuali deroghe nei casi di espressa autorizzazione all'utilizzo dell'abito civile.

2. L'ente locale può costituire un fondo per le ordinarie spese di gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del Corpo stabilendo

sulla base di apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Ispettorato regionale per la Polizia Locale.

C) detta norme sulla gerarchia, la disciplina, gli obblighi e sul comportamento degli addetti alla polizia locale;

d) indica le modalità di svolgimento delle attività e dei compiti di servizio in idonee strutture edilizie adeguatamente predisposte secondo precisi standard organizzativi in relazione alle esigenze di sicurezza, di tutela della salute, di decoro ambientale e praticità di utilizzazione;

e) determina le forme e le modalità di decentramento del Corpo di polizia locale, stabilendo, eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di decentramento;

f) stabilisce l'obbligo dello svolgimento delle attività, di norma, in uniforme salvo eventuali deroghe nei casi di espressa autorizzazione all'utilizzo dell'abito civile.

2. L'ente locale costituisce un fondo per le ordinarie spese di gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del Corpo stabilendo contestualmente le relative norme di gestione

contestualmente le relative norme di gestione contabile.

3. Il regolamento di polizia locale deve essere approvato dai **competenti organi comunali e provinciali** entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto **dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali** con il quale è adottato lo schema-tipo e conformarsi a quest'ultimo.

4. Lo schema-tipo del regolamento, predisposto dall'Ispettorato regionale per la polizia locale, è adottato **dall'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali**, previo parere sullo stesso espresso dal Comitato tecnico regionale per la polizia locale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Gestione associata dei servizi di polizia locale

1. L'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990 n. 17, è così sostituito:

'Art. 5. - 1. I comuni, con territorio contiguo, e le province regionali, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, possono stabilire forme associate **di gestione di alcuni o di tutti i** servizi di polizia locale, quando tali forme siano convenienti per efficienza, efficacia ed economicità.

contabile.

3. Il regolamento di polizia locale deve essere approvato **dalla Giunta Municipale o Provinciale** entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto del **Presidente della Regione** con il quale è adottato lo schema-tipo e conformarsi a quest'ultimo.

4. Lo schema-tipo del regolamento, predisposto dall'Ispettorato regionale per la polizia locale, è adottato **dal Presidente della Regione**, previo parere sullo stesso espresso dal Comitato tecnico regionale per la polizia locale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Gestione associata dei servizi di polizia locale

1. L'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990 n. 17, è così sostituito:

'Art. 5. - 1. I comuni, con territorio contiguo, e le province regionali, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, possono stabilire forme associate **dei servizi di polizia locale**, quando tali forme siano convenienti per efficienza, efficacia ed economicità.

2. La Regione promuove ed incentiva le iniziative degli enti locali tese ad esercitare in forma associata le funzioni di polizia locale negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In detti ambiti, nel rispetto dei predetti limiti stabiliti dall'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, possono essere istituiti consorzi o altre forme associative previste dalla legge per la gestione comune del servizio di polizia locale, garantendolo per tutto l'arco della giornata e per tutto l'anno.

3. Apposita convenzione tra gli enti regolamenta: i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, la dipendenza gerarchica e funzionale del personale e dei servizi associati, i criteri della gestione amministrativa e finanziaria della struttura associata, l'organo che esercita l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sull'espletamento delle attività nell'intero territorio interessato.

Con analogha convenzione comuni e province possono stabilire intese per la gestione di particolari servizi di polizia locale che abbiano carattere di ricorrenza, di stagionalità o di occasionalità.

4. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza

2. La Regione promuove ed incentiva le iniziative degli enti locali tese ad esercitare in forma associata le funzioni di polizia locale negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In detti ambiti, nel rispetto dei predetti limiti stabiliti dall'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, possono essere istituiti consorzi o altre forme associative previste dalla legge per la gestione comune del servizio di polizia locale, garantendolo per tutto l'arco della giornata, ove possibile, e per tutto l'anno.

3. Apposita convenzione tra gli enti regolamenta: i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, la dipendenza gerarchica e funzionale del personale e dei servizi associati, i criteri della gestione amministrativa e finanziaria della struttura associata, l'organo che esercita l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sull'espletamento delle attività nell'intero territorio interessato. Con apposito protocollo, i Sindaci ed i Presidenti della Provincia ed i legali rappresentanti delle varie forme associative possono stabilire intese per la gestione di particolari servizi di polizia locale che abbiano carattere di ricorrenza, di stagionalità o di occasionalità.

4. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero, nei casi previsti dal comma 3°, di quello

ovvero, nei casi previsti dalla apposita convenzione, di quello risultante dall'insieme degli enti associati.

5. Nelle gestioni associate di cui ai precedenti commi, fermo restando che il trattamento economico da corrispondere al personale dipendente è quello previsto dall'ente dal quale esso dipende funzionalmente, per gli ulteriori servizi resi in un ente diverso possono essere corrisposti indennità e rimborsi nella misura stabilita dalle leggi vigenti o dai contratti collettivi nazionali, da porre a carico degli enti beneficiari del servizio medesimo.

Art. 7.

Comando o distacco

1. Non sono consentiti distacchi o comandi del personale della Polizia locale presso altri settori dell'Amministrazione. L'utilizzazione di personale della polizia locale nell'ambito di diversi uffici dell'ente di appartenenza può avvenire esclusivamente per lo svolgimento di mansioni istituzionali di polizia locale e subordinatamente al nulla osta del comandante del Corpo o del responsabile del servizio di polizia locale.

2. Il comando o distacco del personale della polizia locale presso altri corpi di polizia locale può essere disposto per un periodo limitato di tempo, previa intesa tra gli enti locali interessati, a condizione che i distacchi ed i comandi ineriscano alle funzioni di polizia municipale.

risultante dalle intese .

5. Nelle gestioni associate di cui ai precedenti commi, fermo restando che il trattamento economico da corrispondere al personale dipendente è quello previsto dall'ente dal quale esso dipende funzionalmente, per gli ulteriori servizi resi in un ente diverso possono essere corrisposti indennità e rimborsi nella misura stabilita dalle leggi vigenti o dai contratti collettivi nazionali, da porre a carico degli enti beneficiari del servizio medesimo.

Art. 7.

Comando o distacco

1. Non sono consentiti distacchi o comandi del personale della Polizia locale presso altri settori dell'Amministrazione. L'utilizzazione di personale della polizia locale nell'ambito di diversi uffici dell'ente di appartenenza può avvenire esclusivamente per lo svolgimento di mansioni istituzionali di polizia locale e subordinatamente al nulla osta del comandante del Corpo o del responsabile del servizio di polizia locale.

2. Il comando o distacco del personale della polizia locale presso altri corpi di polizia locale può essere disposto per un periodo limitato di tempo, previa intesa tra gli enti locali interessati, a condizione che i distacchi ed i comandi ineriscano alle funzioni di polizia locale.

3. Durante il periodo di comando o di distacco, il personale di polizia locale interessato mantiene il rapporto organico con il corpo di appartenenza ed il proprio status giuridico ed economico, mentre funzionalmente dipende dall'ente presso cui è comandato o distaccato.

Art. 8.

Circoscrizioni comunali di polizia locale

1. L'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

'Art. 7. - 1. Nei comuni **ripartiti in circoscrizioni devono** essere istituiti presidi decentrati per l'espletamento dei servizi di polizia locale e del servizio di prossimità **nell'ambito della zona circoscrizionale.**

2. **All'interno di ogni circoscrizione** il presidio decentrato organizza il servizio di prossimità sulla base di modelli applicativi che tengano conto del **presidio fisico e conoscitivo del territorio.**

3. Nella zona che gli è stata assegnata, l'agente di prossimità è tenuto a: offrire la propria disponibilità nel rapporto tra i cittadini e autorità e/o uffici; vigilare sull'ordinato e decoroso svolgimento delle condizioni di convivenza civile e delle attività espletate nella zona; farsi portavoce presso l'amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi del territorio.

3. Durante il periodo di comando o di distacco, il personale di polizia locale interessato mantiene il rapporto organico con il corpo di appartenenza ed il proprio status giuridico ed economico, mentre funzionalmente dipende dall'ente presso cui è comandato o distaccato.

Art. 8.

Circoscrizioni comunali di polizia locale

1. L'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

'Art. 7. - 1. Nei comuni **possono** essere istituiti presidi decentrati per l'espletamento dei servizi di polizia locale e del servizio di prossimità.

2. il presidio decentrato organizza il servizio di prossimità sulla base di modelli applicativi che tengano conto **della realtà territoriale.**

3. Nella zona che gli è stata assegnata, l'agente di prossimità è tenuto a: offrire la propria disponibilità nel rapporto tra i cittadini e autorità e/o uffici; vigilare sull'ordinato e decoroso svolgimento delle condizioni di convivenza civile e delle attività espletate nella zona; farsi portavoce presso l'amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi del territorio.

4. L'organizzazione dei mezzi e del personale del

4. L'organizzazione dei mezzi e del personale del presidio istituito è commisurata alle effettive esigenze sulla base di specifici parametri pubblicati nell'apposito regolamento.

Titolo III
Organizzazione

Art. 9.

Ispettorato regionale per la polizia locale

1. Al fine di rendere integrate ed omogenee le attività dei corpi di polizia locale, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è istituita una struttura intermedia, secondo le procedure di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, denominata Ispettorato regionale per la polizia locale, la cui direzione è affidata ad un dirigente regionale in servizio.

2. L'Ispettorato, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) effettuare la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e curarne la diffusione;

b) promuovere il coordinamento tra le forze di polizia locale nel caso di fenomeni o avvenimenti che interessino il territorio di più comuni o di più province ovvero con altre forze di polizia qualora, per

presidio istituito è commisurata alle effettive esigenze del territorio interessato.

Titolo III
Organizzazione

Art. 9.

Ispettorato regionale per la polizia locale

1. Al fine di rendere integrate ed omogenee le attività dei corpi di polizia locale, presso la Presidenza della Regione, è istituita una struttura, secondo le procedure di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, denominata Ispettorato regionale per la polizia locale, la cui direzione è affidata ad un dirigente di polizia locale in servizio o in quiescenza.

2. L'Ispettorato, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e curarne la diffusione;

b) assicura, nel rispetto della legge, il coordinamento tra le forze di polizia locale nel caso di fenomeni o avvenimenti che interessino il territorio di più comuni o di più province. qualora, gravità o intensità dell'allarme sociale, si richieda l'azione

estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, si richiede l'azione concorrente e coordinata della polizia medesima;

c) fornire assistenza e supporto tecnico agli enti locali, al fine di suggerire utili indicazioni ed univoche interpretazioni in materia di polizia locale;

d) elaborare criteri da seguire da parte degli enti locali interessati per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale;

e) vigilare sulle attività di formazione, addestramento e aggiornamento svolto dall'apposito Centro regionale di formazione al fine di assicurarne il pieno ed efficace svolgimento;

f) vigilare su eventuali inadempienze dei comuni o delle province in ordine al rispetto delle leggi inerenti il servizio di polizia locale e, ove se ne ravvisi la necessità, richiedere, previo parere del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 11, all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, la nomina di un commissario ad acta, a spese dell'amministrazione inadempiente;

g) elaborare e predisporre il regolamento-tipo di organizzazione e di funzionamento dei corpi di polizia locale comunale e provinciale di cui all'articolo 5, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della

concorrente e coordinata delle forze di Polizia dello Stato promuove le opportune intese;

c) assicura, attraverso l'emanazione di apposite circolari o direttive, l'uniforme interpretazione e applicazione delle norme in materia di polizia locale. Fornisce assistenza e supporto tecnico agli enti locali che abbiano necessità.

d) elabora criteri da seguire da parte degli enti locali interessati per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale;

e) vigila sulle attività di formazione, addestramento e aggiornamento svolto dall'apposito Centro regionale di formazione al fine di assicurarne il pieno ed efficace svolgimento;

f) vigila su eventuali inadempienze dei comuni o delle province in ordine al rispetto delle leggi inerenti il servizio di polizia locale e, ove se ne ravvisi la necessità, richiede al Presidente della regione la nomina di un commissario ad acta, a spese dell'amministrazione inadempiente;

g) elabora e predisporre il regolamento-tipo di organizzazione e di funzionamento dei corpi di polizia locale comunale e provinciale di cui all'articolo 5, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

presente legge.

3. L'Ispettorato provvede, altresì, al finanziamento, alla realizzazione ed alla gestione:

a) della banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative tra la Regione e gli enti locali;

b) del sistema regionale di interconnessione via etere, dotato di un numero unico, con il compito di collegare i corpi di polizia locale dei comuni con quelli delle relative province, al fine di ottimizzare il sistema integrato di sicurezza e di offrire servizi celeri, efficienti ed efficaci alla collettività.

4. L'organizzazione dell'Ispettorato regionale è articolata in strutture semplici finalizzate allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) studi, ricerche, programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento nelle materie di competenza;

b) reclutamento, formazione, addestramento e aggiornamento del personale proprio e di quello della polizia locale;

c) coordinamento operativo e rapporti con altri corpi di polizia;

d) impianti di comunicazione e sistema

3. L'Ispettorato provvede, altresì, al finanziamento, alla realizzazione ed alla gestione:

a) della banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative tra la Regione e gli enti locali;

b) del sistema regionale di interconnessione via etere, dotato di un numero unico, con il compito di collegare i corpi e servizi di polizia locale dei comuni con quelli delle relative province, al fine di ottimizzare il sistema integrato di sicurezza e di offrire servizi celeri, efficienti ed efficaci alla collettività.

4. L'organizzazione dell'Ispettorato regionale è articolata in strutture semplici finalizzate allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) studi, ricerche, programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento nelle materie di competenza;

b) reclutamento, formazione, addestramento e aggiornamento del personale proprio e di quello della polizia locale;

c) coordinamento operativo e rapporti con altri corpi di polizia;

d) impianti di comunicazione e sistema informativo.

informativo.

5. Sono organi dell'Ispettorato regionale per la polizia locale il Centro regionale di formazione e il Comitato tecnico regionale, i quali esplicano le loro funzioni coordinati dal dirigente dell'Ispettorato regionale per la polizia locale;

6. L'organizzazione, la dotazione organica e strumentale nonché l'utilizzo di specifiche professionalità necessarie allo svolgimento di peculiari attività inerenti il suddetto Ispettorato sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali.

Art. 10.

Centro regionale di formazione per la polizia locale

1. L'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

'Art. 11. *Centro regionale di formazione per la polizia locale* - 1. Il Centro regionale di formazione per la polizia locale garantisce un sistema permanente di reclutamento, formazione, qualificazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale comunale e provinciale. Esso costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.

5. Sono organi dell'Ispettorato regionale per la polizia locale il Centro regionale di formazione e il Comitato tecnico regionale, i quali esplicano le loro funzioni coordinati dal dirigente dell'Ispettorato regionale per la polizia locale;

6. L'organizzazione, la dotazione organica e strumentale nonché l'utilizzo di specifiche professionalità, attinte dai Corpi e Servizi di Polizia Locale, necessarie allo svolgimento di peculiari attività inerenti il suddetto Ispettorato sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 10.

Centro regionale di formazione per la polizia locale

1. L'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

'Art. 11. *Centro regionale di formazione per la polizia locale* - 1. Il Centro regionale di formazione per la polizia locale garantisce un sistema permanente di reclutamento, formazione, qualificazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale comunale e provinciale. Esso costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.

2. Il Centro di cui al comma 1 è istituito con decreto

2. Il Centro di cui al comma 1 è istituito con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, quale organo dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Presso il Centro regionale di formazione, secondo le direttive predisposte dall'Ispettorato regionale per la polizia locale in ambito regionale ed adottate dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali con proprio decreto, si svolgono i corsi di formazione e di qualificazione e di aggiornamento professionale per tutto il personale contemplato dalla presente legge. Il Centro organizza, altresì, corsi per la formazione di ausiliari del traffico (ASU), riservati ai soggetti individuati dall'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata ed integrata dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Possono partecipare, inoltre, i volontari in servizio civile regionale ed i volontari aderenti alle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e costituite in una delle forme associative contemplate dalla richiamata normativa.

4. Il Centro regionale di formazione tiene corsi per l'addestramento e la formazione professionale del personale di nuova assunzione e per la qualificazione del restante personale già in servizio, anche in sedi decentrate, secondo le direttive impartite

del Presidente della Regione, quale organo dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Presso il Centro regionale di formazione, secondo le direttive predisposte dall'Ispettorato regionale per la polizia locale, adottate con decreto del Presidente della Regione, si svolgono i corsi di formazione e di qualificazione e di aggiornamento professionale per tutto il personale contemplato dalla presente legge. Il Centro organizza, altresì, corsi per la formazione di ausiliari del traffico (ASU), riservati ai soggetti individuati dall'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata ed integrata dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Possono partecipare, inoltre, i volontari in servizio civile regionale ed i volontari aderenti alle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e costituite in una delle forme associative contemplate dalla richiamata normativa.

4. Il Centro regionale di formazione tiene corsi per l'addestramento e la formazione professionale del personale di nuova assunzione e per la qualificazione del personale già in servizio, anche in sedi decentrate, secondo le direttive impartite dall'Ispettorato regionale per la polizia locale.

dall'Ispettorato regionale per la polizia locale.

5. Il Centro rilascia apposita attestazione di partecipazione **con profitto** che produce credito formativo riconosciuto sul territorio regionale per una idonea valutazione nelle procedure di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale.

6. Per tutte le spese di gestione e di funzionamento il Centro è dotato di un fondo finanziato con oneri a carico del bilancio regionale.

7. Il Presidente della Regione, **su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali**, approva, con proprio decreto, lo statuto del Centro nel quale sono specificati la struttura, gli organi e le funzioni ed è altresì determinato il contingente numerico, distinto per categoria, di personale da reclutare tra gli appartenenti **ai ruoli della Regione o** ai corpi di Polizia locale della Regione in possesso degli idonei requisiti per l'accesso alle categorie di appartenenza.

8. Con decreto **dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali**, sono stabilite le norme per l'organizzazione e la gestione del Centro sotto l'aspetto tecnico, amministrativo, contabile e del personale.

9. Il Centro può ricorrere a convenzioni con esperti esterni qualora si richiedano particolari

5. Il Centro rilascia apposita attestazione di partecipazione **con esame finale** che produce credito formativo riconosciuto sul territorio regionale per una idonea valutazione nelle procedure di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale.

6. Per tutte le spese di gestione e di funzionamento il Centro è dotato di un fondo finanziato con oneri a carico del bilancio regionale.

7. Il Presidente della Regione approva, con proprio decreto, lo statuto del Centro nel quale sono specificati la struttura, gli organi e le funzioni ed è altresì determinato il contingente numerico, distinto per categoria, di personale da reclutare tra gli appartenenti ai corpi e servizi di Polizia locale della Regione in possesso degli idonei requisiti per l'accesso alle categorie di appartenenza.

8. Con decreto del Presidente della Regione, sono stabilite le norme per l'organizzazione e la gestione del Centro sotto l'aspetto tecnico, amministrativo, contabile e del personale.

9. Il Centro può ricorrere a convenzioni con esperti esterni qualora si richiedano particolari professionalità per l'espletamento dell'attività formativa.

professionalità per l'espletamento dell'attività formativa.

10. Il responsabile del Centro presenta annualmente al Comitato tecnico regionale per la polizia locale una relazione sull'attività svolta.

11. L'Ispettorato regionale per la polizia locale vigila sul buon andamento del Centro e segnala eventuali disfunzioni all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, il quale, quando ne ravvisi giusti motivi, può disporre lo scioglimento degli organi o la sostituzione dei singoli componenti.

12. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali ogni due anni vengono aggiornate le liste dei docenti da impiegare nei corsi indetti dal Centro.

13. I regolamenti di polizia locale degli enti possono prevedere che la partecipazione ai corsi organizzati dal Centro costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale.

14. L'espletamento di incarichi di docente presso il centro regionale di formazione per la polizia locale, da parte di personale della polizia locale, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi nei ruoli della polizia locale della Regione.'.

10. Il responsabile del Centro presenta annualmente all'Ispettorato regionale per la Polizia Locale una relazione sull'attività svolta.

11. L'Ispettorato regionale per la polizia locale vigila sul buon andamento del Centro e segnala eventuali disfunzioni al Presidente della regione, il quale, quando ne ravvisi giusti motivi, può disporre lo scioglimento degli organi o la sostituzione dei singoli componenti.

12. Con decreto del Presidente della regione vengono fissati i requisiti per lo svolgimento dell'attività di docenza. le liste dei docenti da impiegare nei corsi indetti dal Centro vengono aggiornate ogni due anni.

13. I regolamenti di polizia locale degli enti devono prevedere che la partecipazione ai corsi organizzati dal Centro costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale.

14. L'espletamento di incarichi di docente presso il centro regionale di formazione per la polizia locale, da parte di personale della polizia locale, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi nei ruoli della polizia locale della Regione.'.

Art. 11.

Comitato tecnico regionale per la polizia locale

1. L'articolo 12 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

'Art. 12. *Comitato tecnico regionale per la polizia locale* - 1. Il comitato tecnico regionale per la polizia locale, quale organo dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, è nominato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, dura in carica cinque anni, ed è composto:

a) dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) dal dirigente dell'Ispettorato regionale per la polizia locale;

c) da un esperto designato dall'ANCI Sicilia;

d) da un esperto designato dall'URPS;

e) da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti tra personale in servizio nel corpo di polizia locale;

f) da quattro esperti in materia di polizia locale di cui almeno due scelti tra i comandanti dei due corpi di polizia locale.

Art. 11.

Comitato tecnico regionale per la polizia locale

1. L'articolo 12 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

'Art. 12. *Comitato tecnico regionale per la polizia locale* - 1. Il comitato tecnico regionale per la polizia locale, quale organo dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, è nominato Presidente della Regione, dura in carica cinque anni, ed è composto:

a) dal Presidente della Regione, che lo presiede;

b) dal dirigente dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, che può essere delegato a presiederlo;

c) da un esperto designato dall'ANCI Sicilia;

d) da un esperto designato dall'URPS;

e) da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti tra personale in servizio nel corpo di polizia locale;

f) da quattro esperti in materia di polizia locale scelti tra le associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative;

2. Le funzioni di segretario, con qualifica non inferiore ad assistente, sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali con la qualifica non inferiore ad assistente.

3. Il Comitato, che si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale:

a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge ovvero ogni qualvolta lo richiede l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali o il dirigente dell'Ispettorato regionale per la polizia locale;

b) promuove studi ed iniziative e formula proposte di indirizzo e di raccordo per migliorare e uniformare i servizi di polizia locale, nonché su accordi, intese o progetti di rilievo regionale per l'attuazione del sistema integrato di sicurezza;

c) svolge funzioni di supporto e di informazione per la polizia locale;

d) esamina la relazione annuale del responsabile

g) da cinque comandanti di polizia locale scelti tra personale in servizio nei corpi di polizia locale municipale e provinciale. Almeno due comandanti debbono appartenere a comuni privi di dirigenza. Un comandante deve appartenere alla polizia provinciale

2. Le funzioni di segretario, con qualifica non inferiore ad assistente, sono svolte da un funzionario dell'Ispettorato Regionale per la Polizia Locale

3. Il Comitato, che si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale:

a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge ovvero ogni qualvolta lo richiede il Presidente della Regione o il dirigente dell'Ispettorato regionale per la polizia locale;

b) esprime parere sullo schema-tipo di regolamento di cui all'art.5 comma 4) e sul decreto di cui all'art.20 della presente legge

del Centro di formazione per la polizia locale e formula eventuali osservazioni e proposte;

e) esprime parere sulla organizzazione e sul funzionamento del Centro regionale di formazione per la polizia locale.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, sono stabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componenti del Comitato in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 12.

Conferenza Regione-autonomie locali

1. La Conferenza Regione-autonomie locali può appositamente riunirsi per discutere sui temi di polizia locale e di sicurezza urbana con la partecipazione dei prefetti e dei questori della Regione nonché dei comandanti dei corpi di polizia locale comunale e provinciale.

Art. 13.

Reclutamento del personale

1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti di agente, di sottufficiale, ufficiale di polizia locale, nel rispetto della normativa regionale in materia di reclutamento del personale degli enti locali, sono indetti dall'Assessorato regionale della

4. Con decreto del Presidente della Regione, sono stabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componenti del Comitato in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 12.

Conferenza Regione-autonomie locali

1. La Conferenza Regione-autonomie locali può appositamente riunirsi per discutere sui temi di polizia locale e di sicurezza urbana con la partecipazione dei comandanti dei corpi di polizia locale provinciale e dei comandanti dei corpi di polizia locale municipale dei capoluoghi di provincia. Possono essere invitati a partecipare i Prefetti della Regione

Art. 13.

Reclutamento del personale

1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti di agente, di sottufficiale, ufficiale di polizia locale, nel rispetto della normativa regionale in materia di reclutamento del personale degli enti locali, sono indetti dalla Presidenza della Regione.

famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.

2. Allo scopo di garantire la competenza tecnica professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, qualora venga effettuata una selezione concorsuale finalizzata alla copertura del posto di comandante, la partecipazione al concorso richiede il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni e le province avanzano richiesta all'Ispettorato regionale per la polizia locale ai fini dell'assunzione in servizio dei nuovi addetti in base al fabbisogno numerico del personale di polizia locale da reclutare.

4. Il corso-concorso per il reclutamento del personale si articola in un concorso di ammissione per titoli ed esami, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al corso-concorso accedono coloro che superano il concorso per titoli ed esami disciplinato dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti in graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso.

5. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, comprende l'espletamento di un corso di formazione secondo moduli i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono disciplinati dal Centro

2. Allo scopo di garantire la competenza tecnica professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, per la copertura dei posti vacanti di Comandante gli Enti vi provvedono fra coloro i quali risultano iscritti all'albo di cui all' articolo 19 e con le modalità in esso previste.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni e le province avanzano richiesta all'Ispettorato regionale per la polizia locale ai fini dell'assunzione in servizio dei nuovi addetti in base al fabbisogno numerico del personale di polizia locale da reclutare.

4. Il corso-concorso per il reclutamento del personale si articola in un concorso di ammissione per titoli ed esami, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al corso-concorso accedono, **previa verifica dell'idoneità psicofisica all'espletamento di tutti i servizi d'Istituto e della statura come stabilito per gli Agenti della Polizia di Stato**, coloro che superano il concorso per titoli ed esami disciplinato dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti in graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, **maggiorato del 10%**.

5. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, comprende l'espletamento di un corso di formazione secondo moduli i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono disciplinati dal Centro regionale di formazione e sostituisce il periodo di prova

regionale di formazione e sostituisce il periodo di prova previsto dalla normativa vigente.

6. Sono dichiarati vincitori coloro che hanno superato positivamente l'esame finale del corso di formazione.

7. L'assegnazione all'ente locale è disposta dal Centro regionale in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione secondo l'ordine della graduatoria.

8. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli di polizia locale, si uniformano al principio di pari opportunità tra uomini e donne e garantiscono che gli addetti siano in possesso dell'idoneità psicofisica e dell'idoneità formativa conseguita attraverso le procedure fissate dalla presente legge.

9. Gli enti locali versano in entrata del bilancio della Regione le somme relative al servizio reso dal Centro regionale di polizia locale, da determinarsi con decreto dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, la partecipazione al corso-concorso è riservata,

previsto dalla normativa vigente.

6. Sono dichiarati vincitori coloro che hanno superato positivamente l'esame finale del corso di formazione, entro il limite dei posti messi a concorso. Il rimanente personale vien utilmente collocato in graduatoria entro i limiti temporali previsti dalla legge.

7. L'assegnazione all'ente locale è disposta con decreto del Presidente della regione su proposta dell'Ispettorato regionale sulla base delle risultanze comunicate dal centro regionale di formazione, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione secondo l'ordine della graduatoria.

8. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli di polizia locale, si uniformano al principio di pari opportunità tra uomini e donne e garantiscono che gli addetti dell'idoneità formativa conseguita attraverso le procedure fissate dalla presente legge.

9. Gli enti locali versano in entrata del bilancio della Regione le somme relative al servizio reso dal Centro regionale di polizia locale, da determinarsi con decreto del Presidente della Regione

10. In sede di prima applicazione della presente legge, la partecipazione al corso-concorso per la cat. "C" è

sino alla concorrenza del 40 per cento dei posti disponibili, al personale con contratto a tempo determinato che al momento dell'entrata in vigore della presente legge è impegnato nei corpi di polizia locale con profilo professionale di agente.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, inoltre, per l'accesso ai profili professionali del corpo di polizia locale provinciale, è possibile prevedere una riserva del 20 per cento dei posti disponibili per il personale della provincia in possesso di idonei requisiti, appartenente alla categoria professionale corrispondente a quella da ricoprire. Per l'inquadramento nel profilo professionale di comandante o di dirigente il corso di qualificazione non può essere inferiore a sei mesi; per gli altri profili professionali la durata può essere compresa tra tre e sei mesi.

Art. 14.

Servizi per conto di terzi

1. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale che comportino l'utilizzo, straordinario od esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

riservata, in via prioritaria, al personale ex LSU e LPU con contratto a tempo determinato o al personale ex LSU-LPU con contratto a tempo indeterminato che al momento dell'entrata in vigore della presente legge è impegnato nei corpi e servizi di polizia locale, provinciale e municipale, con profilo professionale di agente.

Art. 14.

Servizi per conto di terzi

1. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale che comportino l'utilizzo, straordinario od esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;

b) manifestazione pubblica.

2. Sono esenti dal pagamento le attività richieste dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le somme introitate per il pagamento delle attività di cui al comma 1, sono prevalentemente destinate alla retribuzione del personale impiegato in modo esclusivo e fuori dal lavoro ordinario per l'espletamento di tali servizi.

Art. 15.

Fondo per il miglioramento dei servizi

1. L'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

‘Art. 13. – *Fondo per il miglioramento dei servizi.* 1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia locale e di promuovere la crescita professionale degli addetti è istituito nel bilancio della Regione un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia locale.

2. La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni e alle province che abbiano deliberato ai sensi del comma 1 un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi

a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;

b) manifestazione pubblica.

2. Sono esenti dal pagamento le attività richieste dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le somme introitate per il pagamento delle attività di cui al comma 1, sono prevalentemente destinate alla retribuzione del personale impiegato in modo esclusivo e fuori dal lavoro ordinario per l'espletamento di tali servizi.

Art. 15.

Fondo per il miglioramento dei servizi

1. L'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

‘Art. 13. – *Fondo per il miglioramento dei servizi.* 1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia locale e di promuovere la crescita professionale degli addetti è istituito nel bilancio della Regione un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia locale.

2. La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni e alle province che abbiano deliberato ai sensi del comma 1 un piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi ed abbiano

ed abbiano contestualmente previsto l'erogazione, a favore degli addetti di polizia locale che partecipino alla realizzazione del piano e svolgano le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di un'indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all'indennità di cui all'articolo 10 della citata legge n. 65 del 1986.

3. E' escluso dalla partecipazione al piano di miglioramento della efficienza dei servizi il personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

3 bis. - L'indennità di cui al comma 2 è cumulabile con l'indennità di cui all'articolo 20, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, nel testo aggiunto dall'accordo di lavoro del 5 luglio 2000 - 14 settembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Un analogo regime di compatibilità, a far data dall'1 gennaio 2000, si applica sia per il personale titolare di posizioni organizzative sia per il personale appartenente all'area della dirigenza'.

titolo IV

Funzioni del servizio di polizia locale

Art. 16.

Funzioni di polizia amministrativa locale

1. I corpi di polizia locale, ferma restando la

contestualmente previsto l'erogazione, a favore degli addetti di polizia locale che partecipino alla realizzazione del piano e svolgano le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, di un'indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all'indennità di cui all'articolo 10 della citata legge n. 65 del 1986.

3. E' escluso dalla partecipazione al piano di miglioramento della efficienza dei servizi il personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

3 bis. - L'indennità di cui al comma 2 è cumulabile con le altre indennità a qualsiasi titolo percepite da tutto il personale della polizia locale, ivi compresi i comandanti e gli ufficiali, siano essi dirigenti o incaricati di posizione organizzativa che svolgano le funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e di pubblica sicurezza cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Titolo IV

Funzioni del servizio di polizia locale

Art. 16.

Funzioni di polizia amministrativa locale

1. I corpi e servizi di polizia locale, ferma restando la

competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e di sicurezza, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, oltre ai compiti previsti da altre disposizioni normative, svolgono l'insieme delle attività di mediazione sociale, di prevenzione e contrasto di comportamenti che in violazioni di leggi e regolamenti siano diretti a produrre danno o pregiudizio ai soggetti giuridici o alle cose, nonché di accertamento ed irrogazioni di sanzioni, in materie di rispettiva competenza dei comuni e delle province regionali, o ad essi delegate o demandate direttamente da leggi dello Stato o della Regione.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale sono esercitate dall'insieme delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della Regione.

3. I comuni esercitano tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi dei corpi di polizia locale comunale.

4. Le province, per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite, si avvalgono del corpo di polizia locale provinciale istituito ai sensi dell'articolo 3.

5. Sono fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza, la qualità della vita locale e l'incolumità pubblica, oltre ai compiti previsti da altre disposizioni normative, svolgono funzioni di sicurezza urbana cioè l'insieme delle attività di mediazione sociale, di prevenzione e contrasto di comportamenti che in violazioni di leggi, regolamenti ed ordinanze siano diretti a produrre danno o pregiudizio ai soggetti giuridici o alle cose, nonché di accertamento ed irrogazioni di sanzioni, in materie di rispettiva competenza dei comuni e delle province regionali, o ad essi delegate o demandate direttamente da leggi dello Stato o della Regione.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale sono esercitate dall'insieme delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della Regione.

3. I comuni esercitano tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi dei corpi di polizia locale comunale.

4. Le province, per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite, si avvalgono del corpo di polizia locale provinciale istituito ai sensi dell'articolo 3.

5. Sono fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

Art. 17.

Organizzazione e attribuzioni dei corpi di polizia locale

1. L'organizzazione ed il funzionamento dei corpi di polizia locale sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Il personale dei corpi di polizia locale comunale che, anche nella forma associata di cui all'articolo 6, svolga servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente;

d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche;

Art. 17.

Organizzazione e attribuzioni dei corpi e servizi di polizia locale

1. L'organizzazione ed il funzionamento dei corpi e servizi di polizia locale sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Il personale dei corpi e servizi di polizia locale municipale, anche nella forma associata di cui all'articolo 6, svolge funzioni di polizia amministrativa locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitando in particolare:

a) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche;

b) tutela della qualità urbana e rurale e dei beni culturali, comprensiva anche delle attività di polizia ambientale, edilizia e sanitaria;

c) polizia annonaria e commerciale;

d) funzioni di vigilanza dei beni comunali con esclusione della custodia;

e) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

3. Il personale di cui al comma 2 esercita inoltre:

e) tutela della qualità urbana e rurale e dei beni culturali, comprensiva anche delle attività di polizia ambientale, edilizia e sanitaria;

f) polizia annonaria e commerciale;

g) funzioni di vigilanza dei beni comunali con esclusione della custodia;

h) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

3. I corpi di polizia locale provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

a) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) funzioni di polizia giudiziaria, di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale;

c) polizia ambientale ed ittico-venatoria;

d) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

e) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza della provincia regionale, ivi compreso il controllo dei tributi di competenza.

a) funzioni di polizia giudiziaria, di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente;

4. Il personale dei corpi di polizia locale provinciale svolge funzioni di polizia amministrativa locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitando in particolare:

a) polizia ambientale,

b) polizia ittico venatoria

c) compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza della provincia regionale, ivi compreso il controllo dei tributi di competenza

d) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

5. il personale di cui al comma 4 esercita inoltre:

a) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

4. I comuni, anche in forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia locale, con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.

5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, sottufficiali, ufficiali di polizia locale, e comandanti.

Art. 18.

Figure e strutture della polizia locale

1. Per garantire la necessaria omogeneità della struttura e dell'organizzazione della polizia locale sul territorio regionale, il regolamento di cui all'articolo 5, nell'ambito della qualifica dirigenziale e delle categorie indicate dal contratto collettivo nazionale lavoro, stabilisce, di norma, l'articolazione in:

a) comandanti;

b) ufficiali;

c) sottufficiali;

b) funzioni di polizia giudiziaria, di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di pubblica sicurezza, previo riconoscimento da parte del Prefetto;

6. I comuni, anche in forma associata, e la provincia dello stesso territorio, regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia locale, con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.

7. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, sottufficiali, ufficiali di polizia locale, e comandanti.

Art. 18.

Figure e strutture della polizia locale

1. Per garantire la necessaria omogeneità della struttura e dell'organizzazione della polizia locale sul territorio regionale, il regolamento di cui all'articolo 5, nel rispetto delle categorie indicate dal contratto collettivo nazionale lavoro e fermo restando che il Comandante del Corpo o del Servizio è inquadrato nella posizione apicale dell'ente rivestendo a tal uopo la corrispondente qualifica, stabilisce, di norma, l'articolazione in:

a) Comandanti

b) dirigenti;

d) agenti.

2. I sottufficiali svolgono le funzioni di coordinamento di unità di personale di pari categoria o di categorie inferiori, nonché di strutture semplici e svolgono le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria di cui agli articoli 55 e 57 del Codice di procedura penale. Resta fermo lo svolgimento di tutte le attività di vigilanza nei settori di competenza della polizia locale ed il compimento di tutti gli atti previsti dalle funzioni di base dell'area di vigilanza, compresa la conduzione di tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti alla polizia locale.

3. Alle suddette figure professionali continua ad applicarsi il regime stabilito per le diverse categorie dai contratti collettivi nazionali, ai quali gli enti devono attenersi.

Art. 19.

Comandante del Corpo di polizia locale

1. Il Corpo od il servizio di polizia locale dipende istituzionalmente e funzionalmente dal Presidente della Provincia, dal Sindaco o dall'Assessore da essi delegato, oppure dal Presidente dell'organo esecutivo

c) funzionari/ufficiali;

d) Istruttori direttivi/ufficiali

e) istruttori/Sottufficiali

f) istruttori/Agenti

2. gli istruttori/sottufficiali, al cui ruolo si accede per anzianità con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Regione, ai sensi del successivo art.20, svolgono le funzioni di coordinamento di unità di personale di pari categoria o di categorie inferiori, nonché di unità operative semplici e le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria di cui agli articoli 55 e 57 del Codice di procedura penale.

Le suddette funzioni di coordinamento assorbono anche le funzioni, le attività ed il compimento di tutti gli atti previsti dalle funzioni di base dell'area di vigilanza.-

3. Alle suddette figure professionali continua ad applicarsi il regime stabilito per le diverse categorie dai contratti collettivi nazionali, ai quali gli enti devono attenersi.

Art. 19.

Comandante del Corpo di polizia locale

1. Il Corpo od il servizio di polizia locale dipende istituzionalmente e funzionalmente dal Presidente della Provincia, dal Sindaco o dall'Assessore da essi delegato, oppure dal Presidente dell'organo esecutivo

della forma associata o suo delegato, **cui spettano le scelte politiche relative all'ente ed il potere** di alta vigilanza ed il quale impartisce apposite direttive al comandante del corpo o del servizio.

2. Il comandante del Corpo o del servizio di polizia locale è inquadrato nella **qualifica** apicale dell'ente, ovvero, nella forma associata di cui all'articolo 6, nella **qualifica** apicale prevista dalla convenzione, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie ed umane a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo o al servizio, rispondendone al Sindaco, al Presidente della Provincia regionale o all'Assessore delegato ovvero al Presidente della forma associata o al suo delegato.

3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati in materia di polizia locale e alla complessità dell'ente di appartenenza.

4. Il Comandante del Corpo di polizia locale comunale o provinciale è scelto tra soggetti **in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti, rientranti in una delle seguenti figure:**

a) comandanti dei corpi di polizia locale, comunale

della forma associata o suo delegato, **cui spettano i poteri di indirizzo, di controllo politico-amministrativo** nonché di alta vigilanza ed i quali impartiscono apposite direttive al comandante del corpo o del servizio.

2. Il comandante del Corpo o del servizio di polizia locale è inquadrato nella **posizione** apicale dell'ente, ovvero, nella forma associata di cui all'articolo 6, nella **posizione** apicale prevista dalla convenzione, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie ed umane a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo o al servizio, rispondendone al Sindaco, al Presidente della Provincia regionale o all'Assessore delegato ovvero al Presidente della forma associata o al suo delegato.

3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza **e professionalità** con riferimento ai compiti specifici affidati in materia di polizia locale e alla complessità dell'ente di appartenenza.

4. Il Comandante del Corpo di polizia locale comunale o provinciale è scelto **tra soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'albo di cui al successivo comma 6) con le modalità stabilite con decreto del Presidente della regione su proposta dell'Ispettorato regionale per la Polizia Locale. All'interno dell'albo sono istituite le seguenti sezioni corrispondenti alla**

o provinciale;

b) dirigenti di polizia locale con almeno tre anni di esperienza maturata nella qualifica all'interno dei corpi di polizia locale;

c) ufficiali dei corpi di polizia locale comunale con popolazione superiore a 25.000 abitanti con un'esperienza di almeno due anni in funzioni vicarie di comandante di corpi di polizia locale;

d) ufficiali dei corpi di polizia locale, comunali o provinciali, con almeno cinque anni di esperienza nel profilo all'interno dei corpi di polizia locale.

5. In caso di assenza o indisponibilità del comandante, le funzioni vicarie possono essere attribuite ai dirigenti di polizia locale, agli ufficiali o in mancanza ai sottufficiali in servizio presso il Corpo di polizia locale di appartenenza.

classe dell'Ente:

> sezione prima (comandante Dirigente superiore-2[^] Q.D.);

> sezione seconda (ComandanteDirigente- 1[^]Q.D.);

> sezione terza (Comandante Funzionario- cat. D/3-);

> sezione quarta (Comandante Istruttore Direttivo-cat D/1);

5. In caso di assenza o indisponibilità del comandante, le funzioni vicarie, fatto salvo quanto espressamente previsto dai singoli enti, possono essere attribuite, secondo il criterio della maggiore professionalità e anzianità nel profilo professionale di categoria più elevata, rispettivamente ai dirigenti di polizia locale, agli ufficiali o in mancanza ai sottufficiali in servizio presso il Corpo di polizia locale di appartenenza .

6. Sono iscritti all'albo regionale dei comandanti di polizia locale, nelle rispettive sezioni, i soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti, come segue:

a) **Sezione prima:** Dirigenti-comandanti e Dirigenti in servizio presso province e Comuni capoluoghi di provincia classificati di 1[^]/A (ex dpr 268/87), dirigenti-

comandanti in servizio presso restanti province e comuni classificati di 1[^]/B (ex dpr 268/87) con almeno tre anni di servizio.

b) **Sezione seconda:** dirigenti di polizia locale in servizio, Funzionari di polizia locale con almeno 3 anni di esperienza maturata nella qualifica di Comandante all'interno dei corpi di polizia locale, funzionari di Polizia Locale con almeno 5 anni di esperienza maturata nella qualifica all'interno dei Corpi di polizia locale.

c) **Sezione terza:** Funzionari-comandanti di polizia locale in servizio, Funzionari di polizia locale in servizio con almeno 3 anni di esperienza maturata nella qualifica, Istruttori Direttivi-comandanti con almeno 3 anni di esperienza maturata nella qualifica all'interno dei corpi di polizia locale, Istruttori Direttivi dei corpi o servizi di polizia locale con almeno 5 anni di esperienza maturata nella qualifica all'interno dei Corpi di polizia locale;

d) **Sezione quarta:** Istruttore Direttivo-comandante di Polizia Locale in servizio, Istruttore direttivo di polizia locale con almeno tre anni di esperienza maturata nella qualifica.

7. in sede di prima applicazione della presente legge, in deroga ai requisiti di cui al comma 6), sono iscritti all'albo i comandanti di polizia locale nella sezione corrispondente all'incarico in atto ricoperto,

Sono iscritti altresì, nella sezione corrispondente all'incarico ricoperto, gli Ufficiali di Polizia Locale che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni di

Art. 20.

Divise e gradi. Segni distintivi dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione

1. L'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

'Art. 10. - 1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio regionale, con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, sentito il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 12, vengono determinate:

a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale, nonché i colori regionali da utilizzare per i relativi allestimenti, stabilendo la dotazione minima rapportata alla dimensione degli enti, alla dotazione organica, alla tipologia dei servizi e delle attività;

b) le caratteristiche ed i modelli delle uniformi e dei distintivi degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell'addetto, dell'ente di appartenenza, nonché con lo stemma della Regione, stabilendone la dotazione minima rapportata alla dimensione dell'ente, alle sue articolazioni e specificazioni ed alla tipologia dei servizi e delle attività, escludendo ogni stretta

comandante.-

Art. 20.

Divise e gradi. Segni distintivi dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione

1. L'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

'Art. 10. - 1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio regionale, con decreto del Presidente della regione, sentito l'Ispettorato Regionale per la polizia Locale di cui all'articolo 9, vengono determinate:

a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale, nonché i colori regionali da utilizzare per i relativi allestimenti, stabilendo la dotazione minima rapportata alla dimensione degli enti, alla dotazione organica, alla tipologia dei servizi e delle attività;

b) le caratteristiche ed i modelli delle uniformi e dei distintivi degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi di grado e di anzianità, dell'ente di appartenenza, nonché con lo stemma della Regione, escludendo ogni stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e dei corpi armati dello Stato.

somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e dei corpi armati dello Stato.

2. I distintivi di grado, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti le funzioni sono descritti nel decreto di cui al comma 1, nel quale devono essere indicate anche le modalità per l'applicazione sulle uniformi e per l'uso, nonché la possibilità per i dipendenti del Corpo di applicarvi le decorazioni al valore civile e militare e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano o dalla Regione

3. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi delle associazioni di volontariato che collaborano con le polizia locali e quelle del personale degli istituti di vigilanza privata, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con le caratteristiche delle divise, dei mezzi e dei segni distintivi di grado di cui al comma 1'.

Art. 21.

Disciplina dell'armamento del Corpo di polizia locale e degli altri strumenti di tutela

2. I distintivi di grado, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti le funzioni sono descritti nel decreto di cui al comma 1, nel quale devono essere indicate anche le modalità per l'applicazione sulle uniformi e per l'uso, nonché la possibilità per i dipendenti del Corpo di applicarvi le decorazioni al valore civile e militare e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano o dalla Regione.

L'incarico temporaneo delle funzioni di comandante ad un ufficiale di polizia locale, comporta il mantenimento del distintivo di grado corrispondente alla qualifica rivestita dallo stesso. Nel decreto di cui all'art. 10 sarà previsto un apposito segno di riconoscimento, diverso dal grado, identificativo delle funzioni di comandante.-

3. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi delle associazioni di volontariato che collaborano con le polizia locali e quelle del personale degli istituti di vigilanza privata, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con le caratteristiche delle divise, dei mezzi e dei segni distintivi di grado di cui al comma 1'.

Art. 21.

Disciplina dell'armamento del Corpo di polizia locale e degli altri strumenti di tutela

1. Gli operatori di polizia locale portano, senza licenza, le armi in dotazione.

2. Gli operatori di polizia locale nello svolgimento del proprio servizio **possono utilizzare** esclusivamente le armi in dotazione, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

3. I servizi di polizia locale sono espletati con l'impiego di armi, nel rispetto della normativa statale vigente, della disciplina prevista nel decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 e dei criteri generali stabiliti dal regolamento adottato dal Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ne costituisce parte integrante.

4. Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi in dotazione, sono dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, **quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile e/o paracolpi, abbigliamento di protezione per lo svolgimento di particolari servizi.**

5. I modelli, le caratteristiche degli strumenti di autotutela e i relativi accessori, nonché i criteri generali per l'assegnazione in uso e le modalità d'impiego e le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento per l'uso delle armi e degli strumenti di autotutela sono obbligatori e devono trovare espressa **previsione nel regolamento del Corpo o del**

1. Gli operatori di polizia locale portano, senza licenza, le armi in dotazione.-

2. Gli operatori di polizia locale nello svolgimento del proprio servizio **utilizzano** esclusivamente le armi in dotazione, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

3. I servizi di polizia locale sono espletati con l'impiego di armi, nel rispetto della normativa statale vigente, della disciplina prevista nel decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 e dei criteri generali stabiliti dal regolamento adottato dal Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ne costituisce parte integrante.

4. Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi in dotazione, sono dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale **compatibili con la normativa vigente.**

5. I modelli, le caratteristiche degli strumenti di autotutela e i relativi accessori, nonché i criteri generali per l'assegnazione in uso e le modalità d'impiego e le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento per l'uso delle armi e degli strumenti di autotutela sono obbligatori e devono trovare espressa **previsione nel regolamento del Centro Regionale di Formazione di**

servizio di polizia locale.

Art. 22.
Servizi a cavallo

1. Al fine di effettuare servizi di pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici e per motivi di rappresentanza possono essere istituiti servizi di polizia locale a cavallo, sempreché tale attività di vigilanza risulti, in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza, efficace ed efficiente.

Titolo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 23.
*Fondo per la previdenza e per l'assistenza
del personale di polizia locale*

1. Al fine di sviluppare adeguate politiche previdenziali ed assistenziali in favore del personale di polizia locale è istituito, presso l'Ispettorato regionale per la polizia locale, il fondo autonomo per la previdenza e l'assistenza degli operatori della polizia locale nel rispetto dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli enti locali versano nel bilancio della Regione annualmente il 10 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme al codice della strada accertate dagli operatori della polizia locale.

cui all'art.10.

Art. 22.
Servizi a cavallo

1. Al fine di effettuare servizi di pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici e per motivi di rappresentanza possono essere istituiti servizi di polizia locale a cavallo, sempreché tale attività di vigilanza risulti, in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza, efficace ed efficiente.

Titolo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 23.
*Fondo per la previdenza e per l'assistenza
del personale di polizia locale*

1. Al fine di sviluppare adeguate politiche previdenziali ed assistenziali in favore del personale di polizia locale è istituito, presso l'Ispettorato regionale per la polizia locale, il fondo autonomo per la previdenza e l'assistenza degli operatori della polizia locale nel rispetto dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli enti locali versano nel bilancio della Regione annualmente il 10 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme al codice della strada accertate dagli operatori della polizia locale.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, su proposta dell'Ispettorato regionale per la polizia locale e previo parere del Comitato tecnico regionale, con proprio decreto, disciplina l'utilizzazione del predetto fondo.

Art. 24.

Giornata regionale della polizia locale

1. La Regione, il 20 gennaio di ogni anno, giorno in cui ricorre la festa di San Sebastiano, protettore delle polizie locali d'Italia, organizza la celebrazione della giornata regionale della polizia locale della Sicilia in uno dei comuni capoluogo di provincia.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono realizzate le iniziative individuate dall'Ispettorato per la polizia locale, nel cui ambito rientra in particolare il conferimento da parte del Presidente della Regione di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia locale che si sono distinti per azioni e condotte meritevoli.

Art. 25.

Adeguamento delle disposizioni

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i regolamenti e le disposizioni vigenti.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, con proprio decreto, disciplina l'utilizzazione del predetto fondo.

Art. 24.

Giornata regionale della polizia locale

1. La Regione, il 20 gennaio di ogni anno, giorno in cui ricorre la festa di San Sebastiano, protettore delle polizie locali d'Italia, organizza la celebrazione della giornata regionale della polizia locale della Sicilia in uno dei comuni capoluogo di provincia.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono realizzate le iniziative individuate dall'Ispettorato per la polizia locale, nel cui ambito rientra in particolare il conferimento da parte del Presidente della Regione di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia locale che si sono distinti per azioni e condotte meritevoli.

Art. 25.

Adeguamento delle disposizioni

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i regolamenti e le disposizioni vigenti.

Art. 26.

Modifiche, integrazioni e abrogazioni

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, sostituire il termine 'favorire' con 'coordinare e promuovere'.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è sostituito dal seguente:

'2. Il Corpo di polizia locale dipende direttamente dal sindaco o dal presidente della provincia regionale o dall'Assessore all'uopo delegato, che impartisce al responsabile le opportune direttive'.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 è inserito il seguente comma:

'5 bis. Il Corpo di polizia locale non può essere inserito all'interno di altre strutture amministrative dell'ente di appartenenza, né essere posto alle dipendenze di dirigenti di altri servizi'.

4. All'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

'1 bis. Per il miglior conseguimento dei compiti e delle funzioni da parte degli agenti, sottufficiali e ufficiali, e comandanti di polizia locale per ambito territoriale dell'ente di appartenenza si intende il servizio effettuato su tutto il territorio regionale'.

Art. 26.

Modifiche, integrazioni e abrogazioni

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, sostituire il termine 'favorire' con 'coordinare e promuovere'.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è sostituito dal seguente:

'2. Il Corpo di polizia locale dipende direttamente dal sindaco o dal presidente della provincia regionale o dall'Assessore all'uopo delegato, che impartisce al responsabile le opportune direttive'.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 è inserito il seguente comma:

'5 bis. Il Corpo di polizia locale non può essere inserito all'interno di altre strutture amministrative dell'ente di appartenenza, né essere posto alle dipendenze di dirigenti di altri servizi'.

4. All'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

'1 bis. Per il miglior conseguimento dei compiti e delle funzioni da parte degli agenti, sottufficiali e ufficiali, e comandanti di polizia locale per ambito territoriale dell'ente di appartenenza si intende il servizio effettuato su tutto il territorio regionale'.

5. L'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è abrogato.

Art. 27.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

5. L'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è abrogato.

Art. 27.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

